



I prossimi eventi in programma

Responsabilità dei vertici aziendali per i reati in materia di sicurezza sul lavoro

Milano, 27 gennaio 2016
Grand Hotel et de Milan

Dott. Maurizio Ascione Procura della Repubblica di Milano, Cons. Salvatore Dovere Corte di Cassazione, Avv. Guglielmo Giordanengo Studio Giordanengo Avvocati Associati, Dott. Walter Mapelli Procura della Repubblica di Monza, Ing. Carmen Petrola Kiwa Cermet Italia, Cons. Ciro Santoriello Procura della Repubblica di Torino

Il recepimento della Direttiva BRRD (2014/59/UE)

Risoluzione delle crisi bancarie e rapporti con risparmiatori e investitori

Milano, 28 e 29 gennaio 2016
Hotel Hilton

Prof. Umberto Bocchino ABIRel - Università di Torino, Avv. Marco Passalacqua BonelliErede, Avv. Fabio Civalte Civalte Associati Studio Legale, Prof. Claudio D'Auria Università LUMSA di Roma, Avv. Claudio Di Falco Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Prof. Avv. Marco Lamandini Board of Appeal ESAs - Università di Bologna, Avv. Maria Grazia Mamone Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Prof. Rainer Masera Università G. Marconi di Roma, Prof. Andrea Resfi Banking Stakeholder Group EBA - Università L. Bocconi di Milano, Avv. Giuseppe Rumi BonelliErede, Prof. Giuseppe C. Santorsola Università Parthenope di Napoli, Dott. Salvatore Spagnolo Ernst&Young Financial Business Advisors, Prof. Avv. Vincenzo Troiano CWG-IPISC ESMA - Università di Perugia

Contenzioso, sanzioni e reati tributari nei decreti attuativi della Delega Fiscale

Milano, 2 febbraio 2016
Carlton Hotel Baglioni

Prof. Avv. Marco Allena Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Dott. Francesco Bontempo* Agenzia delle Entrate, Col. I. ST Danilo Massimo Cardone** Guardia di Finanza, Avv. Riccardo Michelutti Maisto e Associati, Prof. Avv. Benedetto Santacroce Università Niccolò Cusano di Roma, Cons. Ciro Santoriello Procura della Repubblica di Torino, Prof. Avv. Alessandro Traversi Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza

*La relazione è presentata a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza. In attesa di autorizzazione.
**La relazione è presentata a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.

Stagione assembleare 2016

Esperienze 2015 e recenti sviluppi normativi

Milano, 3 febbraio 2016
Grand Hotel et de Milan

Avv. Valentina Allotti Assonime, Dott. Fabio Bianconi Sodali, Dott. Fabio Bonomo Enel, Avv. Giuseppe Catalano Assicurazioni Generali, Avv. Bruno Cova Paul Hastings, Avv. Antonino Cusimano Telecom Italia, Avv. Antonella Anna Guida Eni, Avv. Paola Spatola Assonime, Avv. Dario Trevisan Studio Legale Trevisan & Associati

Il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio

L'impatto su banche e intermediari

Milano, 4 e 5 febbraio 2016
Hotel Hilton

Avv. Ermanno Cappa Studio Legale Ermanno Cappa e Associati, Ten. Col. I. ST Alberto Catalano* Guardia di Finanza, Avv. Fabrizio Colonna Avvocato in Milano, Dott. Manlio d'Agostino Consulente di Financial Intelligence e Anti-Money Laundering, Dott. Gian Luca Greco Università di Brescia, Avv. Romolo Pacifico IFI Advisory, Dott. Vincenzo Pacileo Procura della Repubblica di Torino, Dott. Davide Rotondo PwC, Ten. Col. Giorgio Salerno* Guardia di Finanza, Dott. Marco Stellin KPMG Advisory, Prof. Avv. Alessandro Traversi Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Avv. Fabrizio Vedana Unione Fiduciaria

*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza

Il controllo dei flussi finanziari in azienda tra reati tributari, falso in bilancio e autoriciclaggio

Milano, 9 febbraio 2016
Grand Hotel et de Milan

Cons. Ciro Santoriello Procura della Repubblica di Torino, Dott. Roberto Frascinelli Studio Frascinelli, Avv. Flavio Acerbi Paul Hastings, Prof. Avv. Alessio Lanzi Università di Milano Bicocca, Dott. Gaetano Ruta Procura della Repubblica di Milano, Dott. Manlio d'Agostino St Laurentius, Dott. Carlo Nocerino Procura della Repubblica di Milano

Videoconferenza
Alcuni eventi saranno trasmessi anche in videoconferenza e potranno essere seguiti da qualsiasi personal computer o tablet con connessione internet.

PARADIGMA Srl
Tel. 01.1.538686 • www.paradigma.it • info@paradigma.it

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Legge di Stabilità/2. Categorie soddisfatte per il riconoscimento - Adepp: ridotto il gap con gli stranieri

Professionisti pronti ai fondi Ue

Stella: risultato straordinario - Luciano: possibili aiuti concreti



Federica Micardi

I professionisti potranno contare sui **fondi strutturali europei**. A consentirlo è la **legge di Stabilità 2016** che riconosce loro il diritto di accedere ai soldi stanziati da Bruxelles. Secondo il presidente di **Confprofessioni**, Gaetano Stella, si tratta di «un risultato straordinario che finalmente proietta i liberi professionisti italiani su una dimensione europea». Ma Stella sottolinea anche che «non si tratta di un traguardo, ma di un punto di partenza per assicurare a tutti i liberi professionisti, senza alcuna distinzione, le risorse necessarie per competere ad

armi pari sul mercato dei servizi professionali. Adesso, dobbiamo rimboccarci le maniche perché siamo all'inizio di un percorso che, in linea con gli orientamenti comunitari, supera le distinzioni tra Pmi e studi professionali e ridisegna dalle fondamenta il valore dei liberi professionisti in un contesto economico ancora fragile».

Questa norma non ha avuto vita facile. Prevista da un emendamento approvato il 15 novembre, ha poi rischiato di essere «rimossa» perché alla Camera è stato presentato un emendamento per cancellare il comma 474 (nella nuova numerazione è il comma 821) in quanto scritto in modo «frintendibile». Per il presidente della **Cassaforense**, Nunzio Luciano, «la decisione di mantenere all'interno della legge di Stabilità la norma sui fondi dell'Unione europea per i professionisti rappresenta una scelta saggia e lungimirante». Secondo Luciano, grazie a questa norma i professionisti, avvocati compresi, vengono messi

L'anticipazione



Sul Sole 24 Ore del 19 novembre si parla dell'emendamento alla legge di Stabilità approvato in commissione Bilancio del Senato, che prevede la possibilità di accedere alle risorse comunitarie. Viene per la prima volta sancito da una norma il diritto per l'equiparazione degli studi alle imprese in quanto eserciti attività economica

nella condizione di ricevere un aiuto concreto a fronte delle difficoltà quotidiane dovute alla crisi economica e alla significativa contrazione del reddito».

La legge di Stabilità sancisce dunque che i professionisti, come già accade alle piccole e medie imprese, potranno accedere ai Por e ai Pon (rispettivamente Piani organizzativi regionali e nazionali) del Fondo sociale europeo (Fse) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Un diritto che, per la verità, l'Europa aveva loro riconosciuto nel regolamento Ue 1303/2013, ma che in pratica non trovava spazio nei bandi regionali, se si escludono poche eccezioni. Nei bandi, infatti, tra i requisiti veniva per esempio inclusa l'iscrizione alla Camera di commercio, una richiesta che di fatto escludeva le professioni.

L'Adepp, l'Associazione che rappresenta le Casse di previdenza dei professionisti, da anni lavora per portare a casa questo risultato. Una battaglia necessaria, spiega il presidente,

Alberto Olivetti, perché «i nostri professionisti dovranno affrontare la globalizzazione dei mercati e della libera circolazione delle idee, che sarà sancita con l'attuazione della tessera professionale europea. L'accesso ai finanziamenti comunitari - sottolinea Olivetti - potrà supportarli per perseguire la formazione, lo sviluppo tecnologico e professionale necessario per vincere la sfida». Secondo Olivetti i professionisti italiani sono penalizzati, rispetto a molti colleghi stranieri, da una più elevata tassazione, sia sul reddito professionale sia sul risparmio previdenziale, e l'impossibilità di accedere a questi fondi li ha posti fino a oggi in una posizione di svantaggio concorrenziale.

L'apertura introdotta da comma 821 è ad ampio spettro, perché come sottolinea il sottosegretario allo sviluppo economico Simona Vicari «interessa tutte le partite Iva, professionisti, autonomi e free lance».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobili. La nuova agevolazione non vale se la stipula avviene prima di fine anno

Bonus Iva solo per i rogiti del 2016

Angelo Busani

La probabile introduzione, a partire dal 1° gennaio del 2016, a opera della **legge di Stabilità**, della detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva pagata per acquistare abitazioni di nuova costruzione sta generando qualche tensione per i contratti programmati in stipula in questi giorni finali del 2015. Infatti, le imprese che devono incassare le vendite nel 2015 respingono al mittente le richieste degli acquirenti di posticipare la stipula nel 2016. Se infatti si stipula nel 2016 le imprese non possono mettere il ricavo nel bilancio 2015, mentre, se si stipula nel 2015, l'acquirente viceversa non beneficia del presupposto della detraibilità, che è dato, tra l'altro, da un acquisto effettuato nel 2016. E anche se si ipotizza il pagamento dell'Iva nel 2016 rispetto a fatture emesse nel 2015, non si centrerebbe l'obiettivo in quanto, appunto, il presupposto della detrazione Irpef è la data di stipula del contratto di compravendita.

La norma che consentirà la detrazione Irpef e che sarà probabilmente contenuta nella legge di stabilità per il 2016 dispone (nella versione che attualmente è all'esame del Parlamento) che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si potrà dunque detrarre dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva relativa all'acquisto di abitazioni qualora ricorra-

no determinati presupposti.

In sostanza, al netto di calcoli finanziari (per tener conto della spalmatura del risparmio fiscale in 10 anni rispetto all'anno nel quale avviene l'esborso dell'Iva su cui la detrazione va calcolata), il carico dell'Iva si dimezza per l'acquirente rispetto all'aliquota caso per caso applicata (il 4, il 10 o il 22%).

I requisiti occorrenti per ottenere il risultato della detraibilità del 50% dell'Iva sono dunque i seguenti (almeno secondo il testo della ipotizzata norma della legge di stabilità in discussione in Parlamento):

- l'acquisto dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2016 (a partire dall'entrata in vigore della legge di stabilità, e cioè, presumibilmente, il 1° gennaio 2016);
- l'acquisto dovrà avere a oggetto unità immobiliare a uso residenziale (quindi avrà rilevanza la classificazione catastale che viene attribuita a fine lavori, in coerenza con il titolo edilizio che ha abilitato la costruzione);
- le abitazioni in questione dovranno essere di classe energetica «A» o «B»;
- la cessione dovrà essere effettuata dall'impresa costruttrice.

Quanto a quest'ultimo punto, non è prescritto un termine temporale rispetto alla data di fine lavori; e quindi, se la costruzione sia ultimata da oltre 5 anni, occorrerà che, al fine di procurare la detrazione all'acquirente, l'impresa costruttrice eserciti l'opzione per l'imponibilità a Iva, sottraendo la cessione dal

FOCUS SULLE NOVITÀ
Telefisco 2016 in agenda il 28 gennaio



Telefisco si prepara alla sua venticinquesima edizione, aprendo al contribuente di ulteriori partner - istituti di credito, ordini professionali e organismi associativi locali - per individuare insieme al gruppo Sole 24 Ore nuove sedi di svolgimento del più autorevole appuntamento annuale con le novità tributarie. L'edizione 2016 di Telefisco si svolgerà il 28 gennaio, esaminando tutti i contenuti delle innovazioni fiscali ed economiche dell'anno nuovo: la legge di Stabilità, il patent box e le molte altre riforme che debbutano nel 2016. Con i contributi degli esperti del Sole 24 Ore e il confronto con l'Agenzia delle Entrate.

www.ilssole24ore.com/telefisco
Per informazioni su modalità di attivazione delle sedi e sui costi

suo naturale regime di esenzione da Iva, provocato dal decorso del quinquennio. Sul punto che la cessione dovrà essere effettuata da una «impresa costruttrice», pertale dovrebbe intendersi (come è solito che sia) l'impresa che abbia eseguito «in proprio» i lavori di costruzione, sia l'impresa che li abbia affidati in appalto. Piuttosto la norma in corso di approvazione non parla delle imprese che abbiano svolto lavori di recupero edilizio, ma si limita a quelle «costruttrici».

È pertanto fin da ora immaginabile che le Entrate riceveranno pressioni per considerare equitativamente la norma in termini estensivi, specialmente per i lavori di recupero di maggiore entità e cioè per quelli di ristrutturazione (in particolare, per quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione senza alterazioni della volumetria preesistente). Occorre sul punto ricordare peraltro che, ai sensi dell'articolo 3, comma 21, lettera e), Dpr 380/2001, sono qualificati come interventi di «nuova costruzione», tra gli altri, la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, l'ampliamento del manufatti «esistenti all'esterno della sagoma esistente» e gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al venti per cento del volume dell'edificio principale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tributi. Il meccanismo

Tasi, «rimborsi» anche ai sindaci che hanno già cancellato la tassa

Una quota dei rimborsi messi in campo dalla manovra per indennizzare i sindaci per l'abbandono della Tasi sull'abitazione principale arriverà anche a Montalto di Castro, dove grazie ai proventi della centrale la prima casa è già libera dalle tasse, come accade a Santa Margherita Ligure, ad Assemme e in altri Comuni.

Al rimborso di un'entrata che non c'è provvederanno gli 80 milioni che la manovra accantona nel fondo di solidarietà comunale per indirizzarli agli enti nei quali il rimborso «ordinario» non sarà sufficiente a garantire una somma pari al gettito ad aliquota standard. Dal momento che il rimborso ordinario sarà pari alle entrate effettive prodotte dalla Tasi nel 2015, è evidente che gli 80 milioni saranno distribuiti fra i Comuni in cui il gettito effettivo è inferiore a quello standard.

Proprio le entrate stimate ad aliquota standard saranno il livello di riferimento da garantire a questi Comuni, per cui chi non ha fatto pagare la Tasi nel 2015 guadagnerà dalla sua abolizione. Il comma non è figlio di una svista, ma di una scelta in controtendenza rispetto a tutte le dinamiche vissute fin qui dall'altalenante del fisco sul mattone, che a ogni abolizione o correzione di tasse sono state ispirate dall'esigenza di garantire la tenuta dei conti nei Comuni dove la pressione del tributo in questione era maggiore.

A questa logica risponde anche il fondo Tasi, replicato anche nel 2016.

G.Tr.
gianni.travati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imu e Tasi. Niente beneficio se il comodante ha un'abitazione fuori dal Comune di residenza

Sconto comodati, requisiti «rigidi»

Pasquale Mirto

La **legge di Stabilità** ha abrogato la disposizione che autorizzava i Comuni a prevedere con regolamento l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado. L'assimilazione poteva essere disposta o limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro o nel caso in cui il comodatario appartenesse a un nucleo familiare con Isee non superiore ai 5.000 euro annui. La legge di Stabilità introduce una nuova ipotesi di comodato, che non rientra nei casi di assimilazione all'abitazione principale. Infatti, si introduce una nuova lettera al comma 3 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, comma questo che già prevede la riduzione della base imponibile del 50% per fabbricati di interesse storico o artistico e per fabbricati inagibili o inabitabili. La prima conseguenza è quindi che l'aliquota da utilizzare sarà quella ordinaria, prevista per le case a disposizione e ciò comporta non solo il pagamento dell'Imu ma

anche della Tasi, almeno nei Comuni che continuano ad applicarla sugli immobili diversi dall'abitazione principale anche se si dimezza la base imponibile.

La nuova disposizione si applica alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle A/1, A/8e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le usano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali di lusso. La nuova formulazione pone condizioni stringenti soprattutto in capo al comodante/possessore, che deve essere residente nello stesso Comune del



QUOTIDIANO DEL FISCO
Assegnazione dei beni, competenza della Ctr e interessi passivi

Sul Quotidiano del Fisco di oggi in esclusiva online oggi: l'analisi sull'assegnazione dei beni ai soci; i commenti di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota e di Romina Morrone alle sentenze di Cassazione relative rispettivamente alla competenza della Ctr e sulla deduzione degli interessi passivi.

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

comodatario e possedere in questo Comune al massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale. Pertanto, se il possessore/comodatario possiede una casa di vacanza, ma anche lo 0,1% di un'altra abitazione in Italia il comodato non opera.

Al comodatario, invece, viene posta l'unica condizione di risiedere nello stesso Comune del comodante, a nulla rilevando che in tale Comune o nel resto d'Italia questi abbia plurime abitazioni.

Ai fini dell'applicazione del beneficio il comodante dovrà anche attestare il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione Imu, che dovrà essere presentato (per il 2016) entro il 30 giugno 2017.

Per il contribuente risulta penalizzante anche l'obbligo di registrazione del contratto di comodato, perché ciò comporta un esborso economico di almeno 216 euro (200 euro di imposta di registro e 16 euro di marca da bollo ogni quattro pagine di contratto), a fronte di una riduzione a metà dell'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



QUOTIDIANO ENTI LOCALI
Tributi, la decisione sul reclamo spetta sempre al responsabile

Online oggi, tra gli altri - Un articolo di Giuseppe Debenedetto sulle istruzioni Ifel per il contenzioso tributario

www.quotidianientilocali.ilssole24ore.com